



Consultazione Camera dei Deputati (Commissione Ambiente)

Il presente documento viene sottoposto alla vostra attenzione come contributo alla discussione e all'esame delle attuali disposizioni normative in materia di contratti pubblici. Il **Codice dei Contratti** rappresenta uno strumento cruciale per la regolamentazione delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici, incidendo in modo significativo sulla gestione delle risorse pubbliche, sulla qualità delle opere e dei servizi realizzati, nonché sull'equità e la trasparenza del mercato.

In questo contesto, l'importanza di una normativa chiara, coerente e attuale non può essere sottovalutata. Tuttavia, nell'applicazione pratica delle disposizioni vigenti, sono emerse alcune criticità che rischiano di compromettere l'efficacia e l'equità del sistema. Tali problematiche richiedono un'attenta analisi e, dove necessario, interventi correttivi mirati.

Il documento che presentiamo si concentra su tre articoli specifici del Codice dei Contratti – l'Articolo 100, l'Articolo 46 e l'Articolo 66 – evidenziando le criticità riscontrate e proponendo soluzioni concrete per migliorarne l'applicazione. Le proposte avanzate mirano a favorire una maggiore partecipazione delle strutture professionali medio-piccole al mercato degli appalti pubblici, ad assicurare una più equa distribuzione delle opportunità e a promuovere la qualità e l'efficienza delle procedure di progettazione.

Confidiamo che queste proposte possano costituire una base utile per un dibattito costruttivo e per l'adozione di misure legislative che possano migliorare il funzionamento del Codice dei Contratti, a beneficio dell'intero sistema economico e sociale del nostro Paese.

Si accludono altresì le integrazioni agli allegati al Codice finalizzate al raggiungimento dei medesimi obiettivi così come sopra riportati.

Ringraziamo per l'attenzione riservata a questi documenti e restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento.

Descrizione della criticità

Articolo 100

L'art. 100 c. 11 non individua i requisiti che le stazioni appaltanti possono richiedere nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, generando pertanto dubbi interpretativi che determinano: disomogeneità di applicazione con richieste di requisiti stringenti e limiti temporali eccessivamente brevi, conseguente chiusura del mercato alle strutture professionali medio-piccole, scarsa partecipazione a procedure di gara e concorsi di progettazione.

Proposta di soluzione

All'art.100, dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

11bis. Nei servizi di architettura e ingegneria, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale non superiore al valore stimato del servizio in affidamento, maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando. I requisiti di capacità tecnico-professionale sono dimostrati con l'avvenuta esecuzione, indipendentemente da limiti temporali, di contratti analoghi a quelli in affidamento, per classi e categorie contenute nel decreto di cui all'art. 41, c. 15, anche a favore di soggetti privati. Nei concorsi di progettazione i requisiti speciali sono dimostrati dal vincitore nella fase di affidamento



del progetto esecutivo, anche mediante costituzione di RTP tra soggetti di cui all'art. 66, c. 1.

L'Al. II.12 dovrà quindi recare la disciplina attuativa di cui all'art. 100, c. 11bis

Descrizione della criticità

Articolo 46

Il concorso di progettazione a una sola fase, considerato in via prioritaria dal codice, riduce l'apertura del mercato in quanto eccessivamente oneroso per i partecipanti e comporta una maggiore complessità di valutazione da parte della giuria, con considerevole allungamento dei tempi della procedura.

Al contrario, il concorso a due fasi assicura una più ampia partecipazione, con conseguente incremento della qualità della proposta selezionata, contenimento dei tempi e più approfondite valutazioni da parte della commissione giudicatrice.

Proposta di soluzione

All'articolo 46, il comma 2 è così modificato:

2. Il concorso di progettazione si svolge in forma anonima, di regola in due fasi ed è finalizzato all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in unica fase. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

Descrizione della criticità

Articolo 66

A differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, non è chiaramente specificato che, nei servizi di architettura e ingegneria, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni professionali specialistiche devono essere:

- a) rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali;
- b) integrate e coordinate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'Operatore Economico concorrente.

Proposta di soluzione

All'articolo 66, aggiungere il seguente comma:

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta è inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell'integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

ALLEGATI

Proposte di emendamento

| | |
|---|----|
| ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti. | 1 |
| Articolo 3..... | 1 |
| ALLEGATO I.2 - Attività del RUP..... | 3 |
| Articolo 6..... | 3 |
| ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo - (Articoli da 41 a 44) | 5 |
| Articolo 3..... | 5 |
| Articolo 21.bis | 8 |
| ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. (articolo 50, commi 2 e 3) | 9 |
| Articolo 1..... | 9 |
| Articolo 2..... | 9 |
| ALLEGATO II.6 – Informazioni in avvisi e bandi. (articolo 71, comma 4) | 11 |
| C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)..... | 11 |
| C.1 – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (di cui all'articolo 108)..... | 14 |
| ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati. (articoli 89, comma 2 e 165, comma 29) | 16 |
| PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice..... | 16 |
| ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) | 18 |
| Articolo 39..... | 18 |
| Articolo 40 bis..... | 19 |
| Articolo 40 ter. | 19 |
| Articolo 40 quater. | 20 |
| Articolo 40 quinquies..... | 21 |
| Articolo 40 sexies..... | 21 |

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di *e-procurement*;
- c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
- d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- e) «affidamento *in house*», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UEe dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice
- h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

- i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
- l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

[omissis]

- l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, ~~con o senza assegnazione di premi;~~

ALLEGATO I.2 - Attività del RUP.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
 2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
 - b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
 - f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
 - g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice, **fornendo altresì indicazioni sui lavori realizzabili tramite concorsi di progettazione**. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
 - g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; **per la**

| | |
|---|---|
| <p>h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;</p> <p>i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;</p> <p>l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;</p> <p>m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p> <p>3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p> | <p>progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, adotta la procedura del concorso di progettazione;</p> <p>n) in caso di concorsi di progettazione, coordina le relative attività eventualmente avvalendosi di un supporto esterno in base alla normativa vigente.</p> |
|---|---|

ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo - (Articoli da 41 a 44)

SEZIONE I

QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;

- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche. **Nei casi di cui all'articolo 41 comma 5 del codice, quando sia omissivo il primo livello di progettazione, il DIP prescrive che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello**

- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 - 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
- t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;
- u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, e precisa che nella determinazione del corrispettivo siano comprese anche le aliquote del livello omesso;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, ~~comma 13~~ **comma 15**, del codice, per la prestazione da affidare; **il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara e nelle procedure di indagine di mercato, al fine di consentire agli eventuali partecipanti di conoscere i requisiti richiesti e l'esatta entità delle prestazioni professionali da eseguire.**

esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZIONE II
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - c) schema di contratto;
 - d) capitolato speciale d'appalto;
 - e) piano particellare di esproprio ove necessario;
 - f) capitolato informativo, se previsto.

Articolo 21.bis

Progetto di fattibilità tecnica ed economica tramite concorso di progettazione

1. Qualora il PFTE derivi da un concorso di progettazione, i relativi elaborati sono prodotti dal solo vincitore entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante nel disciplinare.

Articolo 21.ter

Calcolo del montepremi per progetti di fattibilità tecnica economica tramite concorso di progettazione

1. In caso di concorso di progettazione, il montepremi è determinato facendo riferimento a quanto previsto per il progetto di fattibilità tecnico economica, così come previsto nell'allegato I.13 - art. 2 Tabella A.
2. Tale montepremi è ripartito tra il vincitore e i concorrenti premiati, secondo quanto stabilito nel bando.

ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. (articolo 50, commi 2 e 3)

Articolo 1.

Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2.

Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento, **calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 41 comma 15**, e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti ~~possono dotarsi~~ **si dotano**, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, ~~eventualmente~~ distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. **Nelle indagini di mercato finalizzate al successivo affidamento di incarichi agli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice, il valore dell'affidamento, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, è dimostrato tramite il calcolo redatto ai sensi dell'articolo 41 comma 15 del codice; tale elaborato è sempre allegato ai documenti dell'indagine di mercato, al fine di consentire agli eventuali partecipanti di conoscere i requisiti loro richiesti e l'esatta entità delle prestazioni professionali da eseguire.**

ALLEGATO II.6 – Informazioni in avvisi e bandi. (articolo 71, comma 4)

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
 - a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario,

numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione. **Nell'affidamento di servizi di architettura e ingegneria agli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice, la selezione privilegia gli aspetti qualitativi rilevati nel curriculum professionale dei concorrenti.**

dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

21. In caso di procedure aperte:

a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;

b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;

c) sarà accettata la fatturazione elettronica;

d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

4. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

C.1 – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (di cui all'articolo 108)

1. Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in cui gli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice sono individuati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i documenti di gara devono contenere i seguenti criteri finalizzati a garantire la valutazione delle offerte in base a parametri qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto:

- a. **professionalità e adeguatezza dell'offerta**, desunta da un intervento ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 41 comma 15 del codice; per affinità devono intendersi esempi finalizzati ad esplicitare le capacità professionali dell'operatore economico e non tanto opere di identica destinazione funzionale o con caratteristiche costruttive adatte al lavoro oggetto di affidamento;
 - b. **modalità di intervento proposte nell'offerta**, illustrate da uno schema progettuale di massima e/o tre pagine di relazione, su indicazione della Stazione Appaltante, che evidenzino le tematiche principali dell'intervento da realizzare, identifichino gli aspetti tecnici di maggior rilievo, individuino le soluzioni ritenute dal concorrente più efficaci per garantire la qualità dell'opera, indichino le eventuali professionalità specifiche aggiuntive rispetto all'organigramma strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico;
 - c. **sviluppo di criteri ambientali minimi**, descritti dal concorrente all'interno dello schema progettuale di cui al punto b. oppure, su indicazione della Stazione Appaltante, in una relazione di massimo tre pagine ove, in base alle specifiche tecniche contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP di cui all'Allegato I.7 del codice, articolo 3, comma 1, lettera n), siano identificate le modalità proposte per attuare il miglioramento prestazionale del progetto di cui all'articolo 57, comma 2 del codice;
 - d. **ribasso percentuale sulle spese**, che compongono l'importo a base di gara, indicato dal concorrente nell'offerta economica nel rispetto delle disposizioni relative all'equo compenso di cui all'art. 8 comma 2 del codice e alla legge 21 aprile 2023, n. 49, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del codice.
2. Il peso da attribuire a ciascun elemento è parametrato come segue:
- a. professionalità e adeguatezza dell'offerta: da 25 a 50
 - b. modalità di intervento proposte nell'offerta: da 25 a 50
 - c. sviluppo di criteri ambientali minimi: da 5 a 15

| | |
|--|--|
| | <p>d. ribasso percentuale sulle spese: da 0 a 10.</p> <p>3. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è utilizzata la formula bilineare, attribuendo un punteggio elevato al punto di flesso nel rispetto delle disposizioni relative all'equo compenso di cui all'art. 8 comma 2 del codice e alla legge 21 aprile 2023, n. 49.</p> <p>4. Ai sensi del decreto di cui all'articolo 41 comma 15 del codice, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale indicazione è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie è necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.</p> |
|--|--|

ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati. (articoli 89, comma 2 e 165, comma 29

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:

- a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all'allegato II.8 al codice;
- e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse

| | |
|--|--|
| <p>devono essere redatte;</p> <p>e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;</p> <p>f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;</p> <p>g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;</p> <p>h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.</p> | <p>h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione. Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in cui gli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice sono individuati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i documenti di gara riportano le indicazioni di cui all'Allegato II.6 del codice, punto C.1.</p> |
|--|--|

ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

PARTE V

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 39.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66,

Articolo 39.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere, **quale progettista**, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato ~~da meno di cinque anni~~ all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, **quale progettista e iscritto per la prima volta all'Albo professionale da meno di cinque anni, e comunque di età inferiore a 35 anni**. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Articolo 40.

Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicato, sempre nell'offerta, il professionista, architetto o ingegnere, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Articolo 40 bis.

Requisiti di capacità economica e finanziaria.

1. Ai sensi dell'articolo 100 del codice, per le procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice, quale requisito di capacità economica e finanziaria:

- a. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera oggetto di affidamento;
- b. in alternativa, un fatturato globale non superiore al valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando.

Articolo 40 ter.

Requisiti di capacità tecnica e professionale.

| | |
|--|---|
| | <p>1. Ai sensi dell'articolo 100 del codice, per le procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di cui all'articolo 66 del codice, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, indipendentemente da limiti temporali, contratti analoghi a quello in affidamento a favore di soggetti pubblici e/o privati, dimostrabile mediante presentazione di un elenco di servizi di architettura e ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 41 comma 15 del codice, per un importo globale per ogni classe e categoria fino all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, con grado di complessità pari o superiore a quello dei servizi da affidare.</p> <p>Articolo 40 quater. <i>Dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.</i></p> <p>1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli altri servizi tecnici, sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto;b) ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;c) servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico;d) prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione;e) redazione di varianti nel corso dell'esecuzione, purché il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. <p>3. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare gli stessi ai soli servizi specificamente posti a base di gara: ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, possono essere dimostrati con l'espletamento di</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>incarichi di una certa entità complessivamente considerati e non di servizi della medesima tipologia di quelli da affidare. Nel caso di affidamento della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, anche una sola di tali prestazioni.</p> <p>4. Ai sensi del decreto di cui all'articolo 41 comma 15 del codice, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tali indicazioni sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili in altre categorie, tale principio è applicato previa valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.</p> <p>Articolo 40 quinquies. <i>Dimostrazione dei requisiti nei concorsi di progettazione e di idee.</i> Nei concorsi di progettazione di cui all'articolo 46 del codice, i requisiti richiesti dal bando sono dimostrati dal soggetto vincitore del concorso, a seguito dell'aggiudicazione, anche associando o consorziando altri operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, ovvero ricorrendo alla capacità di altro soggetto mediante avvalimento.</p> <p>Articolo 40 sexies. <i>Certificati di buona esecuzione nei concorsi di progettazione e di idee.</i> In caso di procedura concorsuale, sono riconosciuti i seguenti certificati di buona esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none">- concorso di progettazione: per i classificati e/o menzionati, certificato di buona esecuzione del servizio assimilabile al servizio di PFTE;- concorso di idee: per i classificati e/o menzionati, certificato di buona esecuzione assimilabile al servizio di Studio di fattibilità. |
|--|--|